

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendenti dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, e richiamato all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescrive al comma primo che l'inquadramento nei ruoli aggiunti avvenga al compimento di un periodo di servizio lodevole ed « ininterrotto » di anni sei.

Ora, in generale, nelle Amministrazioni dello Stato, il personale avventizio può facilmente raggiungere tali condizioni, soprattutto per la latitudine degli impieghi e delle mansioni ad esso attribuibili. Ma, nell'ambito della Scuola, frequentemente avviene che il personale amministrativo ed ausiliario supplente, in seguito a trasferimenti o assunzioni in ruolo, venga formalmente licenziato per essere riassunto subito dopo (talvolta pochi giorni) in forza delle vigenti disposizioni sul riassorbimento. Ciò è sufficiente perchè, a detto personale, venga negato l'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Cosicchè, oggi, mentre molti avventizi dello Stato, più fortunati, hanno avuto l'inquadramento allo scadere dei sei anni prescritti, molti segretari, applicati, bidelli supplenti, che hanno prestato dieci e più anni di benemerito e lodevole servizio, per una contingenza del tutto occasionale e della quale non hanno alcuna responsabilità, si sono visti preclusa la possibilità di una sistemazione, spesso a pochi mesi dal raggiungimento della meta. Si tenga tra l'altro presente che la mancanza assoluta, nel settore dell'Amministrazione della pubblica istruzione, di concorsi interni, e di altre provvidenze frequenti in tutte le altre Amministrazioni e la estrema scarsità di concorsi normali ha fatto sì che una aliquota sensibile di personale capace abbia oggi superato i limiti di età per accedere a tali concorsi, cosicchè potrebbe verificarsi, e sarebbe veramente inaudito, che questo personale esperto e con lunga anzianità di servizio in istituti anche assai popolati, venga estromesso senza alcuna possibilità di riassorbimento.

È una situazione del tutto particolare e tipica della Scuola, questa, cui bisogna porre urgentemente rimedio, perchè crea dolorose situazioni e gravissimi inconvenienti, facilmente intuibili.

A tal fine i sottoscritti proponenti si onorano sottoporre all'esame degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge, destinato a dare tranquillità e fiducia ad una categoria che merita ogni attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei confronti del personale amministrativo ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti secondari statali non ha effetto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, una interruzione del servizio quando essa sia dovuta a trasferimento di personale di ruolo o vincitore di concorso o a contrazione del numero degli alunni o ad altri motivi di servizio non dipendenti dalla volontà del predetto personale non di ruolo, a condizione che la riassunzione sia avvenuta entro 60 giorni in ottemperanza delle vigenti disposizioni sul riassorbimento.

Art. 2.

Nei confronti di coloro che, per effetto della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità necessaria all'inquadramento nei ruoli aggiunti valgono le norme stabilite dall'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376.